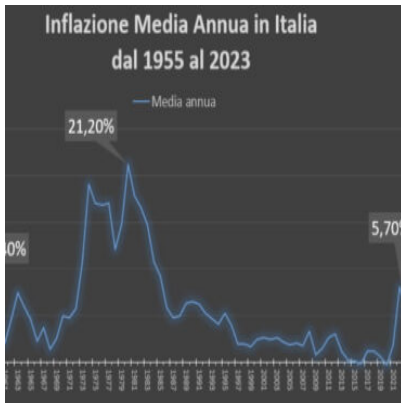




Il cumulo di rivalutazione ed interessi nelle obbligazioni risarcitorie

Descrizione

Il ritardato adempimento dell'obbligo di risarcimento impone -come confermato dalla recente sentenza dd. 22 aprile 2024 n. 10675 della Corte di Cassazione– il pagamento dell'equivalente monetario del bene perduto, espresso in moneta dell'epoca, cui aggiungersi la maturata **rivalutazione** ovvero con la liquidazione in **moneta attuale**. L'ulteriore danno, derivato dalla perduta possibilità di investire la somma dovutagli e ricavarne un lucro finanziario va liquidato dal giudice in via equitativa, anche, ma non solo, facendo ricorso ad un saggio di interessi (cd. **interessi compensativi**) non costituenti frutto civile dell'obbligazione principale, ma mera componente dell'unico danno da fatto illecito.

In tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a **criteri presuntivi**, che la somma rivalutata o liquidata in moneta attuale sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo.

Si ripresenta così l'annosa questione (<https://studiolegalepalisi.com/2024/04/21/la-rivalutazione-e-gli-interessi-maturati-sullimporto-risarcitorio/>), inspiegabilmente rimasta sotto traccia, nell'attuale dibattito, della **palese violazione dei principi affermati**, con l'*escamotoge* -soltanto linguistico- di considerare attuali i valori contenuti in una tabella (quella di Milano del 2021) che, a fronte dei recenti fenomeni inflattivi, si è svalutata di quasi un quinto .

Categoria

1. Focus giuridico

Data di creazione

30 Apr 2024